Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

Art. 2

Interventi di sistemazione idraulica e difesa valliva(1)

- 1. Per il completamento delle opere di competenza della Direzione regionale dell' ambiente e della Direzione regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, secondo i progetti e con le modalità ivi previste, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 2.187 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
- a) lire 1.087 milioni per i progetti da realizzare nel settore ambientale;
- b) lire 1.100 milioni per i progetti da realizzare nel settore agricolo.
- 2. Il predetto onere di lire 2.187 milioni fa carico, per gli importi sottoindicati, ai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di pari importo per l' anno 1993:
- a) capitolo 2497: lire 174 milioni;
- b) capitolo 2498: lire 217 milioni;
- c) capitolo 2500: lire 696 milioni;
- d) capitolo 6295 (2.1.210.5.10.29), di nuova istituzione alla Rubrica n. 23 programma 3.1.1. spese di investimento categoria 2.1. Sezione X con la denominazione << Spese per la realizzazione delle opere di difesa e di vivificazione delle acque nelle aree vallive e lagunari previste dal Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2088 del 23 luglio 1985 Fondi regionali >>: lire 176 milioni;
- e) capitolo 6296: lire 220 milioni;
- f) capitolo 6298: lire 704 milioni.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 12/2010